



Città di San Benedetto del Tronto

**ISTITUZIONE, FUNZIONI E PREROGATIVE
DEI COMITATI DI QUARTIERE**

(Regolamento approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 12/03/2011 e modificato ed integrato con Delibere del Consiglio comunale n. 71 del 30/09/2017 e n. 25 del 07/05/2022)

| | |
|--|----------|
| <u>TITOLO I.....</u> | <u>2</u> |
| <u>PRINCIPI GENERALI.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Articolo 1 - Disposizioni generali.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Articolo 2 - Denominazione e territorio.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Articolo 2 bis - Incorporazione e fusione di Quartieri.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Articolo 3 - Funzioni.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Articolo 4 - Prerogative.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Articolo 5 - Fondo.....</u> | <u>3</u> |
| <u>TITOLO II.....</u> | <u>4</u> |
| <u>GLI ORGANI.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Articolo 6 - Organi.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Articolo 7 - L'Assemblea Generale.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Articolo 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Articolo 12 - Il Presidente.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Articolo 13 - Election day.....</u> | <u>6</u> |
| <u>TITOLO III.....</u> | <u>6</u> |
| <u>SISTEMA ELETTORALE.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Articolo 14 - Elettorato attivo.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Articolo 15 - Elettorato passivo.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Articolo 16 - Ineleggibilità e incompatibilità.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Articolo 17 - Votazioni.....</u> | <u>7</u> |
| <u>Articolo 18 - Insediamento.....</u> | <u>8</u> |
| <u>TITOLO IV.....</u> | <u>8</u> |
| <u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Articolo 19 - Concomitanza con elezioni previste da norme statali e/o da normative comunitarie.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Articolo 20 - Pubblicità.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Articolo 21 - Entrata in vigore e norme transitorie.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Articolo 22 - Norme di rinvio.....</u> | <u>8</u> |

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Disposizioni generali

Il Comune di San Benedetto del Tronto, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati di Quartiere". Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative dei Comitati di Quartiere.

I Comitati operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di quartiere possono prevedere ulteriori norme relative al proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento. I suddetti Statuti devono essere depositati in copia in Comune.

Articolo 2 - Denominazione e territorio

Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

- 1 Agraria
- 2 Albula centro
- 3 Europa
- 4 Fosso dei galli
- 5 Mare
- 6 Marina centro
- 7 Marina di Sotto
- 8 Paese Alto
- 9 Ponterotto
- 10 Porto d'Ascoli centro
- 11 Ragnola
- 12 Salaria
- 13 San Filippo Neri
- 14 Santa Lucia
- 15 S. Antonio da Padova
- 16 Sentina

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell'allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale

La Conferenza dei Comitati di quartiere è composta dai Presidenti dei Comitati.

Articolo 2 bis - Incorporazione e fusione di Quartieri

La richiesta di incorporazione di un Quartiere ad un altro Quartiere deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto residenti nel Quartiere da incorporare e presentata al Protocollo del Comune. La richiesta di istituzione di un nuovo Quartiere mediante la fusione di due o più Quartieri deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto residenti in ciascun quartiere interessato e presentata al Protocollo del Comune. Nella richiesta dovrà contenere anche la proposta in ordine al nome del nuovo quartiere così come risultante dalla eventuale fusione. L'attribuzione definitiva del nuovo nome è comunque riservata all'Amministrazione comunale.

In entrambi i casi la richiesta deve successivamente essere sottoposta a referendum tra i residenti dei Quartieri interessati con procedura elettorale gestita congiuntamente dai competenti Direttivi con la collaborazione del Comune.

Il referendum è valido se si reca a votare almeno il 15% degli aventi diritto al voto residenti in ciascun Quartiere.

I Consigli Direttivi dei Quartieri interessati dalla consultazione rimangono in carica fino al successivo election day, nel quale si procederà all'elezione di un unico Consiglio Direttivo per i quartieri oggetto di incorporazione o di nuova istituzione secondo le norme previste dal presente Regolamento, con la possibilità

dell'Assemblea di rideterminare il numero di membri del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell'art. 9.

Articolo 3 - Funzioni

I Comitati di Quartiere sono organismi apolitici, senza scopo di lucro, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini; essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente;
- la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri in regola con le norme sull'immigrazione

Articolo 4 - Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno:

- diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale entro novanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;
- priorità nell'assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

I presidenti o loro delegati sono invitati con diritto di parola alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano il singolo quartiere attinenti le problematiche del territorio, della viabilità, dei rifiuti e dell'inquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi, delle manifestazioni culturali e tradizionali popolari, dei servizi sociali ed assistenziali, della scuola e degli asili.

I Comitati devono indicare un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare le comunicazioni dell'Ente. Il Presidente trasmette a tutti i componenti del Direttivo i contenuti delle suddette comunicazioni.

Articolo 5 - Fondo

Il Comune prevede in apposito capitolo di bilancio un fondo da destinare al rimborso delle spese sostenute dai Comitati di quartiere per favorire e promuovere le attività di cui all'art 3.

Il rimborso viene erogato fino alla concorrenza della somma assegnata a ciascun Quartiere dietro presentazione di relazione sull'attività a cui si riferiscono le spese sostenute corredata da idonea documentazione contabile.

Allo scopo di assicurare trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici, i Comitati si dotano preferibilmente di un conto corrente bancario o postale oppure di un libretto al portatore bancario o postale acceso presso istituto autorizzato alla gestione del credito su cui far confluire le somme erogate dall'Ente.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 6 - Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere

Tutte le cariche nell'ambito degli organi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

Articolo 7 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente residenti nel quartiere.

L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo e ne approva il programma annuale.

E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 50 residenti del quartiere. La richiesta presentata dai residenti deve essere completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunque fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, può essere richiesta la presenza del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e/o di Funzionari comunali.

Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi almeno dieci giorni prima della data prevista.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Sono ammessi a votazione i residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni di età.

Le votazioni sono palesi, salvo quando si procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio direttivo.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, al momento dell'insediamento, deve essere composto da un minimo di 5 ad massimo di 9 membri fissato dallo Statuto del Comitato o (in mancanza di indicazione espressa nello Statuto) dall'Assemblea generale, convocata ai sensi del successivo art. 17, e comunque in numero dispari.

Il Consiglio direttivo ha l'obiettivo di raccogliere la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e di elaborarne opportuna sintesi, rappresentandone i bisogni e le esigenze.

Il Consiglio Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'iniziativa della convocazione del Consiglio Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Consiglio Direttivo;
- ad almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo
- ad almeno 30 cittadini residenti nel quartiere.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 30 cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare membri aggiunti, senza diritto di voto, scelti tra i titolari non

residenti di attività produttive aventi sede nel quartiere, tra i proprietari non residenti di abitazioni ubicate nel quartiere oppure tra portatori di interessi collettivi riguardanti il quartiere (uno per ciascuna categoria).

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire, anche tramite l'utilizzo di mezzi telematici, ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vicepresidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, conoscenza o studio, possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo quando si tratta di eleggere il Presidente, il Vicepresidente o di nominare il Segretario e il Tesoriere o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il ruolo di Segretario e quello di Tesoriere possono essere assegnati ad uno stesso Consigliere.

I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Direttivo dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttivo.

I componenti del Direttivo decadono per dimissioni, per morte o per le cause espressamente previste dal testo unico degli enti locali o per tre assenze non giustificate consecutive.

Qualora nel periodo di durata in carica del Direttivo si dimetta o decada, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio stesso, gli subentra (se esiste) il candidato che abbia ricevuto preferenze nelle elezioni e che segua immediatamente l'ultimo degli eletti.

In caso di decesso o dimissioni o decadenza di Consiglieri ricoprenti il ruolo di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere, si provvede a sostituirli con nuove elezioni/nomine all'interno del Direttivo, secondo le modalità indicate nell'art.18 ("Insediamento").

Articolo 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore.

In tal caso, il Sindaco o un suo delegato, convoca l'Assemblea la quale elegge un Presidente provvisorio incaricato di eseguire la volontà dell'Assemblea e gli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni.

Nel caso in cui le dimissioni "ultra dimidium" dei componenti il Consiglio Direttivo si verificano decorsi due anni dalla data delle elezioni, il rinnovo del Direttivo si svolgerà contestualmente al rinnovo degli altri Consigli Direttivi in occasione dell'"election day" ai sensi dell'art.13.

Allo scopo di assicurare il rinnovo di tutti i Direttivi in occasione dell'"election day", qualora un Consiglio Direttivo decada per qualsiasi ragione dopo due dei tre anni del mandato, cioè dopo 24 mesi dal suo insediamento, il Sindaco od un suo delegato provvede a convocare un'Assemblea del quartiere per la nomina di un Comitato provvisorio composto da tre residenti che eserciterà i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo fino al rinnovo degli organi previsti dal presente Regolamento in occasione dell'"election day".

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta il Comitato di quartiere;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Consiglio Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;

- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli Direttivi degli altri Comitati;

Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente è coadiuvato anche dal Tesoriere che ha il compito di tenere la contabilità del Comitato, controllare le uscite e le entrate, custodire le relative ricevute e documentazioni contabili, redigere il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo.

Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica tre anni.

Non possono essere eletti alla carica di Presidente coloro che abbiano ricoperto questo incarico per due mandati consecutivi, anche conclusi prima della scadenza naturale.

Per la verifica di tale requisito, non va computato l'eventuale incarico precedentemente avuto di membro del Comitato provvisorio di cui all'art. 11, ultimo comma.

In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere o di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, si provvede a sostituirlo con nuove elezioni all'interno del Consiglio Direttivo, secondo le modalità indicate nell'art.18 ("Insediamento"). Nelle more, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

La decadenza del Consiglio direttivo, così come disciplinata dall'art. 11, 1° comma, determina anche la decadenza del Presidente.

Articolo 13 - Election day

E' istituito un unico turno elettorale per il rinnovo dei Consigli Direttivi ("election day") allo scopo di assicurare stabilità a tutti i Comitati di quartiere e al Comune di avere interlocutori con il medesimo periodo di pienezza di poteri. Conseguentemente i direttivi, la cui scadenza naturale non coincida con la data fissata per l'election day, s'intenderanno decaduti a decorrere dalla suddetta data.

L'election day si tiene ogni tre anni, indicativamente nel periodo autunnale, in una data da concordare tra Comune e Comitati stessi.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 14 - Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il sedicesimo anno di età entro il giorno fissato per l'"election day", compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni).

L'elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi anagrafici previa verifica della capacità di voto desunto dagli archivi elettorali così come aggiornati al momento dell'estrazione.

L'Ufficio elettorale comunale provvederà a predisporre, per il giorno in cui verranno svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata all'ufficio elettorale comunale.

E' fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti.

Della lista consegnata non può essere prodotta copia.

Articolo 15 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i cittadini residenti nel Quartiere di cui al precedente articolo, maggiorenni alla data fissata per l'"election day", ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo.

Nessuno può essere eletto in più di un Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo:

- i Parlamentari;

- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del Clero;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Direttivo

- i segretari, presidenti, portavoce o equipollenti aventi rappresentanza di partiti, organizzazioni o movimenti politici o sindacali.
- I componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali e con l'accettazione di incarichi di segretario, presidente, portavoce o equipollenti aventi rappresentanza di partiti, organizzazioni o movimenti politici o sindacali.

Articolo 17 - Votazioni

Almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, in occasione di una convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo indice le elezioni comunicandone la data concordata tra Comune e Comitati di quartiere e indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature. Tale periodo deve concludersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Inoltre, l'Assemblea indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di Scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. I candidati dovranno essere almeno pari al numero di componenti il Consiglio Direttivo. Qualora non venga raggiunto tale numero minimo, il Consiglio Direttivo delibera di riaprire per ulteriori 5 giorni i termini per la presentazione delle candidature.

All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo. La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: Cognome, Nome, Codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento ad essa andrà allegata la fotocopia del documento di identità del candidato.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio elettorale.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.

E' consentito all'elettore esprimere fino a due preferenze qualora, in base allo Statuto del Comitato di Quartiere o alla deliberazione dell'Assemblea convocata ai sensi del primo comma del presente articolo, sia prevista la costituzione di un Consiglio direttivo composto da 5 o da 7 membri. E' consentito all'elettore esprimere fino a tre preferenze qualora sia previsto un Consiglio direttivo composto da 9 membri. Laddove l'elettore esprima più preferenze di quelle consentite, il voto è nullo.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

In relazione alle disponibilità economiche dell'Ente e alla fattibilità tecnologica, è ammessa la possibilità di fare svolgere le elezioni attraverso l'uso di sistemi informatici all'uopo predisposti.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto preferenze, nell'ordine decrescente di voti ottenuti, fino al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio Direttivo. A parità di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane.

L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 5% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari almeno ai 2/3 del numero dei componenti il Consiglio Direttivo così come definito dall'art. 9.

In caso di:

- a) mancata presentazione di candidature alla carica di componente il Consiglio Direttivo;

b) presentazione di un numero di candidature inferiore di oltre due unità rispetto al numero di componenti il direttivo così come deliberato dall'Assemblea;

c) mancato raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto;

d) mancata elezione del numero minimo di componenti il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente il Sindaco attiva, per una sola volta, la procedura di cui all'art. 11, secondo comma.

Nel caso in cui, all'esito dell'ulteriore procedura volta alla ricostituzione del Comitato, si verificano ancora uno o più casi di quelli sopra indicati, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti, assegna le funzioni e compiti di cui al presente regolamento ad un Comitato di Quartiere limitrofo. Il Comitato incaricato nomina un delegato per la cura e rappresentanza del quartiere privo di Direttivo.

Su richiesta sottoscritta da almeno cento cittadini residenti nel quartiere privo di Consiglio Direttivo per le cause di cui ai commi precedenti, il Sindaco indice, entro trenta giorni, nuove elezioni del Comitato di quartiere affidando l'esecuzione delle procedure elettorali al Comitato di quartiere limitrofo così come individuato al comma precedente.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere presentata decorsi due anni dalle ultime elezioni.

Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

Articolo 18 - Insediamento

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il settimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione.

La prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età.

Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alle eventuali surroghe, con separate votazioni, al proprio interno elegge il Presidente tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 12, il Vicepresidente e il Tesoriere, previa conferma della disponibilità personale a ricoprire il rispettivo ruolo.

Il Presidente nomina un Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Segretario e quello di Tesoriere possono essere assegnati ad uno stesso Consigliere.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome. In caso di parità verrà proclamato eletto il più anziano di età.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Concomitanza con elezioni previste da norme statali e/o da normative comunitarie

In caso di indizione di elezioni politiche nazionali e di elezioni amministrative regionali e comunali che coinvolgano gli elettori di San Benedetto del Tronto non potranno tenersi le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di quartiere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 20 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 21 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

E' abrogata ogni norma che contrasti con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in particolare il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21/03/2011.

Articolo 22 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.